

**Uso e abuso dei sistemi informatici aziendali  
da parte dei dipendenti e  
responsabilità del datore di lavoro**

**Abstract**

**Avv.Giuseppe Bellazzi. Direzione Affari Legali di Banca Intesa**

La diffusione dello strumento informatico negli ambiti di lavoro costituisce un fattore ormai scontato.

A partire dagli anni '90, infatti, l'uso di personal computer dotati di significative capacità di elaborazione autonoma è stato esteso alla quasi totalità dei posti di lavoro del settore dei servizi.

A partire dalla metà degli anni '90 il progresso ha consentito, poi, di mettere i personal computer in rete tra loro, condividendo dati ed applicazioni.

La fine degli anni '90 ha visto, infine, l'affermarsi della connessione dei personal computer aziendali a reti 'aperte' (internet), introducendo nuove possibilità.

Si è trattato di un fenomeno tecnico assai significativo, che non è stato però preceduto da un significativo approfondimento di carattere legale.

Anche l'intervento legislativo è stato frequentemente caratterizzato dalla frammentarietà.

A distanza di oltre 10 anni dall'affermarsi dell'informatica 'distribuita' e a oltre 5 dalla diffusione di internet anche negli ambiti aziendali, siamo in ottima posizione per valutare in maniera più organica il problema della responsabilità del datore di lavoro come conseguenza dell'uso (o meglio dell'abuso) dei sistemi informativi aziendali fatto da propri dipendenti.

La prima osservazione è (*nihil sub sole novi*) che, per quanto ci riguarda, la prima potenziale fonte di responsabilità è probabilmente tuttora costituita dalle frodi, rese possibili e talvolta facilitate dalla disponibilità sostanzialmente autonoma di strumenti informatici.

L'introduzione di nuovi modelli di responsabilità (la cd. "responsabilità amministrativa"), ma soprattutto l'affermarsi di nuovi diritti (ad. es.: diritti patrimoniali regolati dalla disciplina sul diritto

d'autore; il diritto alla protezione dei dati personali) ed il 'conseguente' proliferare di fattispecie di illecito, introducono invece ipotesi destinate ad assumere sempre maggiore importanza.

L'esame delle varie fattispecie ci conduce a ripercorrere un problematica particolarmente sfaccettata.

L'aspetto concettualmente più innovativo è comunque costituito (oltre che dalla citata responsabilità della persona giuridica, peraltro - almeno per ora - confinata ad ipotesi determinate), dall'attenzione normativa sia sulle regole (anche tecniche) del trattamento dei dati personali, che sugli stessi modelli organizzativi delle organizzazioni complesse: ciò porta, in particolare, a rendere sindacabili sotto il profilo legale aspetti tradizionalmente sottratti a tale esame ed a stimolare l'introduzione di vere e proprie "norme procedurali", con pieno effetto giuridico, anche in ambiti di carattere tecnico e operativo, fino ad ora piuttosto lontani da regolamentazioni prefissate.

*(Gennaio 2004 – Riproduzione riservata)*